

23/06
2010



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali
o

Area Affari Generali
Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo
tel. 091 7071764 – fax 091 7071700
e-mail: areabca@regione.sicilia.it

Partita Iva
02711070827
Codice Fiscale
80012000826

Criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003 e 16/2005.

Premesso che all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e s. m. i., è stata prevista la costituzione di un fondo da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri fissati da ogni ramo dell'Amministrazione regionale in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione e che questo Dipartimento, conseguentemente, ha adottato il proprio regolamento con D.A. n. 6983 \ 2005.

Visto il DECRETO 23 gennaio 2008 dell' ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, pubblicato sulla *GURS* 29 FEBBRAIO 2008 - N. 10 - Criteri di ripartizione adottati per la distribuzione del fondo di cui all'art. 18 della legge n. 109\1994, costituiscono linee guida per l'Amministrazione regionale.

Si allega la bozza del nuovo regolamento che approva i criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 18 della Legge n. 109\1994.

Si fa presente che la bozza che si sottopone non contiene modifiche rispetto al regolamento in vigore (decreto n. 6983\2005), fatta eccezione per le integrazioni dovute al decreto 23 gennaio 2008 dell'Assessorato LL.PP. e per le parti sottolineate.

Le parti sottolineate sono quelle che si propone di inserire nel nuovo regolamento. Si sottolineano in particolare l'articolo 4 – Fondo per la pianificazione [richiesto dal Servizio Tutela], mentre l'articolo 5 comma 3 viene proposto per evitare l'autovalutazione e la conseguente auto-nomina dei Capi d'Istituto data la peculiarità del ruolo rivestito, e l'articolo 6, commi 9 e 10.

* * * * *

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, NEL TESTO COORDINATO CON LE LEGGI REGIONALI NN. 7/2002, 7/2003 E 16/2005

Art. 1 Ambito d'applicazione e definizione

1. I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, come in ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, nel seguito indicata come "Legge". Si precisa che con la dizione regolamento si intende il regolamento n. 554/99.

2. Per opere e lavori pubblici si intendono quelli soggetti alla disciplina della Legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni , nonché quelle relativi alla disciplina della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I presenti criteri si applicano al personale in servizio presso il Dipartimento regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Educazione dell'Assessorato regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e presso i relativi uffici periferici, per la progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche finanziate ed appaltate dal Dipartimento regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Educazione.

Art. 2 Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 18 della legge è destinato - sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri al personale di cui al precedente art. 1, comma 2. per i lavori riguardanti i beni culturali ed ambientali, e la gestione di tale fondo è affidata, per gli uffici centrali al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ed E.P. e per gli Uffici periferici esclusivamente ai Soprintendenti o ai Direttori degli Istituti che svolgono le funzioni di stazione appaltante, che vi provvedono secondo le modalità previste nel presente provvedimento.

Il fondo è ripartito tra le seguenti figure professionali:

- il responsabile unico del procedimento, che di seguito verrà indicato r.u.p.;
- gli incaricati della progettazione;
- i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- gli incaricati della direzione lavori;
- il collaudatore tecnico amministrativo;
- i collaboratori tecnici alla progettazione, direzione lavori e del responsabile unico del procedimento;
- coloro che hanno redatto un atto di pianificazione come di seguito distinto.

1. Per incaricati della progettazione si intendono i funzionari tecnici che nell'ambito delle rispettive competenze professionali assumono la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati;

2. Per collaboratori si intendono:

- i funzionari tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- i funzionari amministrativi che, pur non sottoscrivendo gli eventuali elaborati e collaboratori tecnici o amministrativi, svolgono compiti di supporto all'attività di progettazione specifica.

Art. 3 **Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione**

1. Il fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati con il presente regolamento approvati in sede di contrattazione decentrata del

L'importo del fondo si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale, così come previsto dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, così come recepito dalla legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 e specificato dall'art. 1, comma 207, della legge 23 dicembre 2005. Pertanto, la somma spettante a ciascun partecipante all'attività di cui al presente decreto, è considerata somma lorda comprensiva del compenso netto in favore dei dipendenti, degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente e degli oneri riflessi a carico dell'ente.

2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, della legge, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

- 1) per importi dei lavori sino ad E 1.000.000 2,00%;
- 2) per importi dei lavori superiori ad E 1.000.000 e sino ad E 5.000.000 di D.S.P. 1,90%;
- 3) per importi dei lavori superiori ad E 5.000.000 di D.S.P. e sino ad E 25.000.000 di D.S.P. 1,80%;
- 4) importo dei lavori superiori ad E 25.000.000 di D.S.P. 1,70%.

3. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

5. Per le opere di importo inferiore ad E 1.000.000, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:

- A) responsabile unico del procedimento 25%;
- B) redattori del progetto, coordinatori piano di sicurezza, direzione lavori e collaudatore 55%;
- C) collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori e al responsabile unico del procedimento 20%.

6. Le quote di cui ai punti A), B) e C) del precedente comma 5 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento, in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente.

7. Per le opere di importo superiore ad E 1.000.000, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:

- A) responsabile unico del procedimento 25%;
- B) redattori del progetto, coordinatori piano di sicurezza, direzione lavori 52%;
- C) collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori e al responsabile unico del procedimento 23%.

8. Le quote di cui ai punti A), B) e C) del precedente comma 7 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento in conformità alle percentuali indicate nell'allegato B) al presente.

9. Le prestazioni relative al punto B) dei commi 5 e 7, si intendono per le attività di seguito riportate:

- per la parte progettuale, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della legge e dei corrispondenti articoli di regolamento;
- per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
- per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento per il collaudo definitivo, la revisione tecnico contabile totale incluse le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e di dattilografia.

10. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 7 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale dei Beni Culturali ed Ambientali ed affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.

12. Nel caso di manutenzione ordinaria e di provvedimenti di somma urgenza il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote relative alla progettazione definitiva ed esecutiva di cui agli allegati A) e B).

13. Relativamente alla manutenzione ordinaria ed ai provvedimenti di somma urgenza si precisa che si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 16 della legge, con particolare riferimento al comma 2.

14. Nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, della legge ed art. 7, commi 4 e 5 del regolamento, i compensi spettanti ai collaboratori tecnici nelle fasi di progettazione e direzione dei lavori vengono incrementati del 25% da prelevarsi dalle economie realizzate sulle aliquote di progettazione o direzione dei lavori.

15. Nel caso in cui l'incarico di collaudo statico viene affidato al collaudatore tecnico-amministrativo la relativa aliquota viene maggiorata del 50%.

Art. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

Redazione degli atti di pianificazione

Ambito di applicazione

Per la redazione di atti di pianificazione, intendendosi con tale definizione tutte le operazioni afferenti alla pianificazione paesaggistica di area vasta che comportano la redazione di elaborati tecnici, cartografici e normativi, l'incentivo di cui all'art.18 della Legge n.109/1994, e successive modifiche e integrazioni, è determinato nella misura del 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione vigente, da calcolare con le modalità indicate dall'articolo 6 della circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 dell'11.2.69 e s.mi., con esclusione delle spese di progettazione. Nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia fatto ricorso a prestazioni professionali esterne, dall'ammontare dell'incentivo dovrà essere detratto l'importo pari ai compensi corrisposti ai professionisti incaricati.

Per le aree con popolazione superiore a 300.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti si applica l'incremento del 10% sull'importo massimo dell'onorario previsto dalla Tabella A allegata alla circolare ministeriale n. 6679/1969.

Per le aree con popolazione superiore a 500.000 abitanti e fino ad 1.000.000, l'incremento, determinato come sopra, è del 20% mentre per le aree che hanno oltre 1.000.000 di abitanti, l'incremento è del 30%.

Ripartizione dell'incentivo

L'incentivo così determinato è ripartito alle figure professionali sottoriportate e nella misura indicata a fianco di ciascuna, sempre che le stesse siano state individuate prima dell'avvio dell'attività con provvedimento formale del Capo d'Istituto:

Responsabile unico del procedimento : 10%

Coordinatore tecnico: 10%

Collaboratori tecnici ed amministrativi del RUP e del coordinatore tecnico: 20%

Gruppo di progettazione 60%

Individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo

Prima dell'avvio dell'attività, il Capo d'Istituto, qualora decida di non assumere in proprio tale funzione, nomina, con provvedimento formale, il responsabile del procedimento, il coordinatore tecnico e i loro collaboratori, questi ultimi su proposta avanzata dal RUP o dal coordinatore tecnico. Nomina, altresì, il gruppo di progettazione, nell'ipotesi in cui ad essa provveda il personale interno dell'Istituto; in tal caso l'importo dei compensi corrisposti per i collaboratori esterni non potrà risultare superiore al 25% dell'importo progettuale totale.

Procedure di determinazione e ripartizione dell'incentivo

Il responsabile del procedimento ha il compito di individuare, prima dell'avvio dell'attività, i compiti di ciascun collaboratore, i tempi di ultimazione delle singole prestazioni, l'ammontare della somma incentivante secondo i criteri sopra previsti e le quote di detta somma spettanti ai singoli dipendenti che, in varia misura e responsabilità, partecipano o collaborano alla redazione dell'atto.

Il Dirigente responsabile del Servizio ha il compito di attestare, con proprio provvedimento, la congruità dell'ammontare dell'incentivo e della sua ripartizione, così come individuati dal responsabile del procedimento.

Liquidazione dei compensi

Il Capo d'Istituto, previa acquisizione della relazione finale del responsabile del procedimento sulle attività svolte da parte dei soggetti coinvolti nell'attività di pianificazione, provvede alla liquidazione dell'incentivo di cui agli articoli precedenti secondo le seguenti percentuali:

- per il 70%, successivamente alla trasmissione degli elaborati definitivi al Dipartimento dei Beni culturali ed ambientali;

- per il rimanente 30%, successivamente al parere favorevole all'adozione da parte dell'Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio.

Il responsabile del procedimento, fatte salve eventuali responsabilità di tipo disciplinare, può proporre la riduzione o l'esclusione dalla corresponsione dell'incentivo, nei confronti di uno o più dei dipendenti individuati come destinatari dello stesso, nell'ipotesi in cui, nello svolgimento delle attività loro affidate, essi si rendano responsabili di errori, ritardi o violazioni delle norme.

In tal caso, è garantita agli interessati la possibilità di ricorrere, con memoria scritta, al superiore gerarchico dell'Ufficio che propone l'intervento. Quest'ultimo, nei trenta giorni dalla ricezione della memoria, tenterà di comporre la controversia. In caso di mancata composizione, il superiore gerarchico, entro i successivi dieci giorni, ne darà formale comunicazione motivata al ricorrente.

Tutti i provvedimenti di liquidazione dei compensi incentivanti previsti nel presente articolo sono comunicati al Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, per le necessarie attività di monitoraggio sull'uso delle risorse incentivanti.

Art. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo - Procedure

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della legge, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. Il responsabile unico del procedimento è un tecnico, in servizio presso il Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e presso i relativi uffici periferici, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato alla professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni ed è nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ed E.P. per gli uffici centrali e dai Suptendententi o ai Direttori degli Istituti per gli uffici periferici che svolgono le funzioni di stazione appaltante, che vi provvedono esclusivamente secondo le modalità previste nel presente provvedimento. Dovrà essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e trasparenza.

Non possono essere affidati incarichi di responsabile unico del procedimento al personale che nei due anni precedenti abbia ricevuto incarichi per un importo superiore al doppio della retribuzione lorda annua prevista, dichiarata dallo stesso all'atto dell'accettazione della nomina con autocertificazione.

Comma 3

I dirigenti responsabili di strutture intermedie periferiche potranno proporre la propria designazione a R.U.P., progettista o direttore dei lavori, al Dirigente Generale che procederà alle eventuali designazioni nel rispetto del principio di rotazione.

4. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di architettura e di ingegneria con le risorse interne, è costituito presso le rispettive stazioni appaltanti il nucleo tecnico di progettazione che è composto dai progettisti, dal coordinatore del piano di sicurezza nella fase della progettazione e dai collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto.

Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

Il r.u.p., cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento definisce, nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, il numero di personale tecnico ed amministrativo da impiegare.

3. La composizione del nucleo tecnico di progettazione e la conseguente assegnazione degli incarichi è definita, con atto formale, del dirigente dell'Istituto che svolge le funzioni di stazione appaltante, su proposta del dirigente del Servizio tecnico - scientifico competente, sentito il r.u.p..

Per esigenze specifiche degli Istituti, connesse ai tempi di realizzazione del progetto stesso o a vacanze di organico o a carichi di lavoro, gli staff di progettazione possono essere costituiti anche da personale interno appartenente a Servizi o Unità Operative diversi ma dello stesso Istituto, d'intesa tra i Dirigenti dei Servizi interessati ovvero, in servizio presso altri Istituti della stessa Amministrazione, previo nulla-osta del Dirigente Generale.

5. L'atto di definizione del nucleo tecnico di progettazione deve contenere:

- a. L'individuazione del lavoro o dell'opera da progettare;
- b. Il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
- c. Il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
- d. I componenti del nucleo ed i rispettivi compiti assegnati;

Gli eventuali apporti, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ufficio

Art. 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito, compreso il maggiore importo lordo derivante dall'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento. Nessuna ripartizione dell'incentivo verrà effettuata qualora, pur essendo stati predisposti gli elaborati progettuali, i relativi lavori non siano stati appaltati o aggiudicati.

2. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive in aumento, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), verrà liquidata al direttore dei lavori ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi applicando al maggior importo lordo la sola aliquota delle tabelle A e B relative alla progettazione esecutiva.

3. La distribuzione del fondo fermo restando il compenso spettante al r.u.p., è proposta dal responsabile unico del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1. Nel caso di pari apporto alla redazione del progetto da parte di più soggetti, la ripartizione della relativa quota dell'incentivo è effettuata dal Capo dell'Istituto, sentito il r.u.p., tenuto conto della effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e della responsabilità connessa all'attività espletata.

Qualora non si renda necessaria l'utilizzazione di una delle figure professionali di cui alle tabelle successive, il compenso è ripartito in parti uguali tra gli altri soggetti indicati nelle medesime tabelle.

4. L'atto di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del dipartimento dei beni culturali ed ambientali e/o del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile unico del procedimento.

5. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico di progettazione prima dell'affidamento dei lavori.

L'incentivo può essere liquidato:

- al direttore dei lavori alla relativa struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione e al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- L'incentivo al r.u.p. viene liquidato, per un importo pari al 50% dopo l'affidamento dei lavori e, per il restante 50% dopo il collaudo

6. Nel caso in cui la progettazione definitiva/esecutiva venga affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, si provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte, con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.

8. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.

7. Per le attività connesse alla redazione dei progetti, i dipendenti interessati non potranno usufruire del lavoro straordinario, né degli altri istituti contrattuali del salario accessorio. In ogni caso il compenso massimo complessivo percepibile per ciascun anno dai componenti degli uffici tecnici, non può eccedere l'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni.

8. L'incentivo per la progettazione non spetta quando l'attività di progettazione si esaurisce nell'assemblaggio di apporti progettuali esterni ovvero consiste in un mero adeguamento del quadro economico di un progetto redatto da altri professionisti. L'incentivo non spetta, altresì, e se già erogato anche in parte deve essere recuperato, quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti in corso d'opera determinate da errori o omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25 comma 1, lettera d), e comma 4, della legge.

9. Il responsabile del procedimento, fatti salvi eventuali profili disciplinari può proporre, nei modi prescritti dalla L.r. 30 aprile 1998, n. 10 e successivi, la riduzione o l'esclusione dalla corresponsione dell'incentivo, nei confronti dei dipendenti destinatari dello stesso, nell'ipotesi in cui, nello svolgimento delle attività loro affidate, ad essi siano attribuibili errori, ritardi o violazioni delle norme.

10. Il Dipartimento monitora l'uso delle risorse in ordine ai compensi previsti dal presente Regolamento.

Art. 7

Sostituzione del responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente;
- c) rinuncia all'incarico;
- d) revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

2. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 8 Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alle tabelle A) e B) allegate, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i **30** giorni di ritardo.

2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ed E.P. per gli uffici centrali e dei Soprintendenti o dei Direttori degli Istituti per gli Uffici periferici che svolgono le funzioni di stazione appaltante sentito il responsabile unico del procedimento.

3. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

4. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del dirigente generale e/o dei Dirigenti degli Uffici periferici, di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 9 Disposizione finale

1. I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della legge, costituiscono parte integrante del decreto di approvazione.

2. Il presente regolamento entrerà immediatamente in vigore.

Allegato A

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A) *Responsabile del procedimento*

25%

Responsabile del procedimento	25,00%
B) <i>Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo</i>	55%
Progettazione preliminare	3,00%
Progettazione definitiva	20,00%
Progettazione esecutiva	6,00%
Redazione piano di sicurezza	2,00%
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	4,00%
Direzione lavori e contabilità	12,00%
Collaudo amministrativo	8,00%
C) <i>Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.</i>	20%
Struttura di supporto al R.U.P.	5,00%
Progettazione preliminare	1,00%
Progettazione definitiva	5,00%
Progettazione esecutiva	3,00%
Direzione lavori e contabilità	5,00%
Collaboratori amministrativi alla progettazione e D.L.	1,00%

Allegato B

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A) <i>Responsabile del procedimento</i>	25%
Responsabile del procedimento	25,00%
B) <i>Redattori del progetto e piano di sicurezza</i>	52%
Progettazione preliminare	3,00%
Progettazione definitiva	21,00%
Progettazione esecutiva	7,00%
Redazione piano di sicurezza	3,00%
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	5,00%
Direzione lavori e contabilità	13,00%
C) <i>Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.</i>	23%
Struttura di supporto al R.U.P.	6,00%
Progettazione preliminare	1,00%
Progettazione definitiva	5,00%
Progettazione esecutiva	4,00%
Direzione lavori e contabilità	6,00%
Collaboratori amministrativi alla progettazione e D.L.	1,00%